



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

## DETERMINAZIONE N. 126/2018

### Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 al n. 1574, con il quale il Dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto Decreto;

**CONSIDERATO** che il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - di seguito Regolamento -, entrerà in piena applicazione dalla data del 25 maggio 2018;

**CONSIDERATO** che, con Determinazione n. 125/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione delle azioni necessarie alla piena applicazione del Regolamento, con il coordinamento della dott. Daniela Maria Intravaia;

**VISTI** gli artt. 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati, 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati, 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;

**RITENUTO** necessario che la figura del responsabile della protezione dei dati risulti interna all'AgID, date le dimensioni e l'inquadramento istituzionale di quest'ultima;

**CONSIDERATA** la struttura organizzativa dell'AgID, nonché le competenze e le capacità professionali interne e consultati i dirigenti delle Aree/Uffici;

**INDIVIDUATA** nella dott. avv. Raffaella Vai la persona idonea, per competenze, conoscenze e qualità personali, a ricoprire il ruolo del Responsabile della protezione dati;

**CONSIDERATO** che la sua attuale collocazione è compatibile con le prescrizioni dell'art. 38 del Regolamento;

**ACQUISITO** il consenso della dott.ssa avv. Raffaella Vai;

**SENTITO** il dirigente dell'ufficio di appartenenza della predetta;

### **DETERMINA**

1. di nominare *Responsabile della protezione dei dati* per l'Agenzia la dott. avv. Raffaella Vai, Funzionario;
2. di assegnarle i seguenti compiti, come descritti dall'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;
  - b) vigilare sull'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
  - d) cooperare con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto per l'autorità Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra le quali la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. di riservarsi di assegnare eventuali ulteriori compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 38 par. 6, che ritenga non diano adito a conflitto d'interessi, con determinazioni successive.

Roma 20 aprile 2018

**Antonio Samaritani**